

ORDINANZA DEL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»;

VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico» e, in particolare, l'articolo 4, comma 5, il quale prevede che «con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti», nonché i commi 6-bis e 6-ter;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 35-ter che ha introdotto il «Portale unico del reclutamento» ai fini dell'accesso ai concorsi pubblici, e l'articolo 38, in merito all'accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche da parte dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea e dei loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;

VISTO il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università», convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e in particolare l'articolo 1, comma 4, che prevede che «a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, senza possibilità di ulteriori nuovi inserimenti, l'aggiornamento delle graduatorie, divenute ad esaurimento in forza dell'articolo 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è effettuato con cadenza biennale»;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'Amministrazione digitale»;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile» e, in particolare, l'articolo 32;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» ed in particolare l'articolo 678, comma 9, e l'articolo 1014, comma 1;

VISTO il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, comma 1;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e, in particolare, l'articolo 15, commi 3-bis e 3-ter;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;

VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO l'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, concernente l'«Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106», come modificato dall'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023, n. 74 e, successivamente, dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;

VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l'articolo 1-quater, recante «Disposizioni

urgenti in materia di supplenze», che introduce modificazioni all'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all'articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all'introduzione di graduatorie provinciali per l'assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o fino al termine delle attività didattiche;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, e dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, il quale prevede che «In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 e 2027/2028, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti. Detta ordinanza del Ministro dell'istruzione è adottata sentiti contestualmente il Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), entro i termini previsti dall'articolo 3 del presente decreto, e il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti finanziari, che procede alla verifica entro il medesimo termine. I termini per i controlli, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, relativi alla predetta ordinanza, sono ridotti a quindici giorni. La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l'approvazione di dette graduatorie da parte dell'ufficio scolastico provinciale territoriale competente. La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell'anagrafe nazionale dei docenti»;

VISTA la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio triennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'articolo 1, commi da 329 a 338;

VISTO il decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e in particolare l'articolo 20;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, recante «Disposizioni vigenti in materia di sport, di sostegno didattico agli alunni con disabilità per il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025 e in materia di università e ricerca e, in particolare, gli articoli 6, 7 e 8»;

VISTO il decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, recante «Disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza», convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199;

VISTO Il decreto-legge 7 aprile 2025, n. 45, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per l'avvio dell'anno scolastico 2025/2026», convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2025, n. 79;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»; **VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2023, recante «Definizione del percorso universitario e accademico di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2», come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 6 luglio 2023, n. 130;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che «dispone la revisione e l'aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo»;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60, recante «Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 6 maggio 2022, n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 20 novembre 2023 recante «Integrazione dei requisiti di accesso alle classi di concorso A-26 Matematica e A-28 Matematica e scienze. Provvedimento attuativo del PNRR - Riforma M4C1R2.1 della Missione 4 Istruzione e Ricerca Componente 1 Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università - Milestone UE M4C1-10»;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, 22 dicembre 2023, n. 255, recante «Revisione e aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado»;

VISTA l'ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2024, n. 88, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo»;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1290 del 22 luglio 2020, avente ad oggetto «Nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all'OM 60/2020»;

VISTA la nota del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione n. 1550 del 4 settembre 2020, avente ad oggetto «Chiarimenti in merito all'Ordinanza 10 luglio 2020, n. 60. Pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze»;

ATTESA la necessità di emanare, ai sensi del novellato articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, anche per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028 disposizioni recanti specifiche misure concernenti le procedure di aggiornamento/inserimento/trasferimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze e le procedure di conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo;

PRESO ATTO che l'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca 22 dicembre 2023, n. 255, per le classi di concorso A-01, A-12, A-22, A-30 e A-48, A-70 e A-71, mantiene ferma la distinzione dei ruoli della scuola secondaria di I grado e della scuola secondaria di II grado e prevede la compilazione di distinte graduatorie per l'attribuzione delle supplenze, attraverso l'utilizzo di codici alfanumerici opportunamente differenziati; **RITENUTO** di utilizzare a tal fine appositi codici alfanumerici; **VISTA** la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI);

VISTO il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. XXX; **RITENUTO** di accogliere, anche con riformulazioni, le richieste del CSPI che non appaiono in contrasto con le norme regolanti la procedura e che non limitano le prerogative dell'Amministrazione nella definizione dei criteri generali; **RITENUTO** di non accogliere la richiesta del CSPI XXX...; **RESA** l'informativa alle organizzazioni sindacali; **SENTITO** Il Ministero dell'Economia e delle Finanze,

ORDINA

Articolo 1

(Oggetto e definizioni)

1. La presente ordinanza disciplina, per gli anni scolastici 2026/2027 e 2027/2028, il rinnovo e l'aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali su posto comune e di sostegno e del personale educativo, fermo restando quanto previsto all'articolo 4, commi 6 e 8, della medesima legge.
2. Ai fini della presente ordinanza, sono adottate le seguenti definizioni:
 - a) Ministro: Ministro dell'istruzione e del merito;
 - b) Ministero: Ministero dell'istruzione e del merito;
 - c) Testo Unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
 - d) Legge 124/1999: legge 3 maggio 1999, n. 124;
 - e) Legge 107/2015: legge 13 luglio 2015, n. 107;

- f) GAE: graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del Testo Unico trasformate in graduatorie ad esaurimento ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- g) GPS: le graduatorie provinciali per le supplenze;
- h) CFU: crediti formativi universitari;
- i) CFA: crediti formativi accademici.

Articolo 2

(Disponibilità di posti e tipologia di supplenze)

1. In ossequio a quanto previsto all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della Legge 124/1999, nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti di insegnamento a qualsiasi titolo vacanti e/o disponibili personale con contratto a tempo indeterminato, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 13 luglio 2015, n. 107 (di seguito, Legge 107/2015), ivi compreso il personale soprannumerario in utilizzazione secondo le modalità previste dall'articolo 14, comma 17, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si provvede ai sensi del presente articolo.
2. Ai fini di un utilizzo ottimale dell'organico dell'autonomia, i posti di insegnamento a qualsiasi titolo disponibili all'esito delle operazioni di immissione in ruolo sono coperti prioritariamente, con particolare riferimento alle ore di insegnamento curricolari stabilite dagli ordinamenti didattici vigenti, con i docenti dell'organico dell'autonomia, in possesso di specifica abilitazione o di specializzazione sul sostegno. Il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della Legge 107/2015, può altresì utilizzare i docenti di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché in possesso dei titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina ovvero di percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire, nel caso di assenza di aspiranti docenti in possesso del predetto titolo di abilitazione nelle GAE, nelle GPS ovvero nelle correlate graduatorie di istituto.
3. Al fine di ridurre il numero dei contratti a tempo determinato su spezzone orario e, al contempo, incrementare l'entità oraria delle supplenze, tutte le disponibilità orarie che residuino dopo le operazioni di cui ai commi precedenti e che non costituiscono posto intero o cattedra sono aggregate tra loro a livello territoriale per formare posti-orario, sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la costituzione delle cattedre orarie esterne nella scuola secondaria, nei limiti dell'orario contrattualmente previsto per il corrispondente grado di scuola; è privilegiata la formazione di posti interi e cattedre o, comunque, di aggregazioni con la maggior entità oraria possibile.

4. Nella scuola primaria, sulla base di quanto previsto dal CCNL di comparto, i posti-orario comuni, di sostegno e di educazione motoria di cui al comma precedente nonché gli eventuali spezzoni orari residui e ai posti part-time sono integrati con un'ora di programmazione fino a 11 ore di insegnamento e due ore fino a 22. Non è comunque possibile eccedere complessivamente il numero massimo di due ore di programmazione.
5. Nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, in applicazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prima di procedere alle aggregazioni di cui al comma 3 il dirigente scolastico provvede alla copertura delle ore di insegnamento pari o inferiori a sei ore settimanali che non concorrono a costituire cattedra, attribuendole, con il loro consenso, ai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio nella scuola medesima nell'anno scolastico di riferimento, forniti di specifica abilitazione specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, fino al limite di 24 ore settimanali come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo. Ai fini delle aggregazioni di cui al comma 3, il dirigente scolastico segnala all'Ufficio scolastico territorialmente competente eventuali spezzoni non assegnati sulla base della procedura di cui al periodo precedente. Dopo l'inizio dell'anno scolastico, eventuali spezzoni orari pari o inferiori a sei ore settimanali residui dalle aggregazioni di cui al comma 3 sono attribuiti, con il loro consenso, ai docenti in servizio nella scuola medesima, forniti di specifica abilitazione specializzazione per l'insegnamento di cui trattasi, prioritariamente al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e, successivamente al personale con contratto ad orario completo. Eventuali ulteriori residui non assegnati potranno essere attribuiti, nell'ordine di priorità di cui sopra, anche al personale in servizio nella scuola medesima privo di abilitazione e specializzazione per lo specifico insegnamento, ma in possesso del prescritto titolo di studio. In ulteriore subordine a tali attribuzioni, nei casi in cui rimangano ore che non sia stato possibile assegnare al personale in servizio nella scuola, i dirigenti scolastici provvedono all'assunzione di nuovi supplenti utilizzando le graduatorie di istituto.
6. Qualora non sia stato possibile assicurare la copertura delle disponibilità attraverso l'impiego di personale docente con contratto a tempo indeterminato secondo quanto previsto dai commi precedenti, si provvede con la stipula di contratti a tempo determinato secondo le seguenti tipologie:
 - a) supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali sino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento; b) supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento, su posto comune o di sostegno, non vacanti ma di fatto disponibili, resisi tali entro la data del 31 dicembre e fino al 31 agosto dell'anno scolastico di riferimento e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti

orario; c) supplenze temporanee per ogni altra necessità diversa dai casi precedenti.

7. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettere a) e b), sono utilizzate le GAE. In caso di esaurimento o incapienza delle stesse, in subordine, si procede allo scorrimento delle GPS di cui all'articolo 3. In caso di esaurimento o incapienza delle GPS, sono utilizzate le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
8. Per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), si utilizzano le graduatorie di istituto di cui all'articolo 11.
9. L'individuazione del destinatario della supplenza è operata dal dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle GAE e delle GPS e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di istituto.
10. Il conferimento della supplenza si perfeziona con la stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che produce effetti giuridici ed economici dal giorno dell'assunzione in servizio fino al seguente termine: a) per le supplenze annuali di cui al comma 6, lettera a), il 31 agosto; b) per le supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche di cui al comma 6, lettera b) il 30 giugno; c) per le supplenze temporanee di cui al comma 6, lettera c), l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

Articolo 3

(Graduatorie provinciali per le supplenze)

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE, all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b).
2. Le GPS, distinte in I e II fascia, ai sensi dei successivi commi 6, 7, 8, e 9, sono costituite dagli aspiranti docenti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, esclusivamente attraverso apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza.
3. Ai fini del rinnovo e dell'aggiornamento delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenza sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti docenti attraverso le procedure informatizzate di cui all'articolo 7. I titoli dichiarati dall'aspirante all'inserimento nelle GPS sono valutati se posseduti e conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto al comma 8, lettera b), e all'articolo 7, comma 4, lettera e), punto i). Pertanto, le graduatorie saranno

aggiornate sulla base delle istanze di nuovo inserimento, aggiornamento e/o trasferimento o permanenza presentate. Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Gli aspiranti che, già inseriti nel biennio precedente, non abbiano presentato domanda di aggiornamento e/o trasferimento o permanenza e altresì non prendano parte alla procedura informatizzata finalizzata al conseguimento delle supplenze, di cui all'articolo 12, comma 3, per l'anno scolastico 2026/2027, sono esclusi dalle GPS e dalle correlate graduatorie di istituto per l'intero periodo di vigenza delle stesse. Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3, non abbiano ancora maturato l'intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all'atto della presentazione dell'istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell'avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell'interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo le medesime tempistiche previste all'articolo 7, comma 4, lettera e), punto 1), per le dichiarazioni di avvenuto conseguimento dei titoli di abilitazione e specializzazione. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di chiusura dell'istanza di cui all'articolo 7, comma 3.

4. Per i soggetti inseriti a pieno titolo nelle GAE che presentino domanda di inclusione nelle GPS, la provincia di inserimento nella prima fascia delle graduatorie di istituto deve coincidere con quella scelta per le GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia. Qualora la provincia di inserimento in GAE coincida con quella delle GPS, l'iscrizione nelle GPS non può avvenire per le classi di concorso/tipologie di posto per le quali gli aspiranti sono presenti a pieno titolo nelle GAE. Tale limitazione non si applica a coloro che sono inseriti con riserva nelle GAE in applicazione di un provvedimento giurisdizionale o in attesa del conseguimento del titolo di abilitazione (cosiddetta riserva "S").
5. In occasione del rinnovo delle graduatorie, agli aspiranti docenti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per l'antecedente periodo di vigenza il punteggio assegnato per il biennio 2024/2025-2025/2026, in relazione ai titoli presentati e alle rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti, è rideterminato sulla base delle nuove tabelle di valutazione. In caso di domanda di aggiornamento, al punteggio rideterminato ai sensi del periodo precedente si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 24 giugno 2024 termine per la presentazione delle domande di iscrizione alle GPS costituite per il biennio 2024/2025-2025/2026 - ed entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data. A seguito della cessazione dell'efficacia degli elenchi aggiuntivi, costituiti con decreto ministeriale n. 26 del 19

febbraio 2025, all'atto dell'aggiornamento delle GPS i soggetti ivi iscritti dovranno presentare domanda di nuovo inserimento in prima fascia.

6. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola dell'infanzia e primaria e ai posti di educazione motoria nella scuola primaria sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia relativa ai posti comuni è costituita dagli studenti che, nell'anno accademico di aggiornamento delle graduatorie, risultano iscritti al terzo anno del corso di laurea in Scienze della Formazione primaria o ad annualità successive, avendo conseguito almeno 150 CFU entro il termine di presentazione dell'istanza; la seconda fascia relativa ai posti di educazione motoria nella scuola primaria è costituita dai soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 «Scienze e tecniche delle attività motorie preventive e adattate» o nella classe LM-68 «Scienze e tecniche dello sport» o nella classe LM-47 «Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attività motorie» oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009;
7. Le GPS relative ai posti comuni per la scuola secondaria di primo e secondo grado, distinte per classi di concorso, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso dei titoli di studio e dei requisiti di accesso previsti dalla normativa vigente in materia di ordinamento delle classi di concorso.
8. Le GPS relative ai posti di sostegno, distinte per i relativi gradi di istruzione della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado, sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l'anno scolastico precedente a quello di presentazione dell'istanza per l'inclusione nelle GPS abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della Legge 124/1999 e che siano in possesso: i. per la scuola dell'infanzia e primaria, del relativo titolo di studio abilitante; ii. per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell'abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.
9. Le GPS relative ai posti di personale educativo nelle istituzioni educative sono suddivise in fasce così determinate: a) la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di abilitazione; b) la seconda fascia è costituita dai soggetti in possesso di uno dei seguenti requisiti: i. inserimento nella seconda fascia delle GPS relative al biennio 2024/2025-2025/2026; ii. abilitazione per la scuola primaria; iii. diploma di laurea in pedagogia, diploma di laurea in scienze dell'educazione, laurea specialistica in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione

continua LS-65, laurea specialistica in scienze pedagogiche LS-87, laurea magistrale in scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua LM-57, laurea magistrale in scienze pedagogiche LM-85; iv. laurea in scienze dell'educazione L-19.

10. Ai fini del conferimento delle supplenze presso i percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni, nonché presso le istituzioni di cui all'articolo 67 del Testo Unico, gli aspiranti docenti dichiarano gli specifici titoli posseduti per lo specifico grado di scuola.
11. Restano ferme le disposizioni specifiche relative all'attribuzione dei contratti a tempo determinato del personale docente eventualmente previste dai decreti di autorizzazione delle sperimentazioni ai sensi dell'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Articolo 4

(Disposizioni specifiche per le classi di concorso A-53, A-55, A-63, A-64)

1. Fatta salva la possibilità di nuovi inserimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera a), hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella prima fascia delle GPS i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente, anche in forza della disciplina transitoria di cui all'articolo 4, comma 1, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112
2. Fatta salva la possibilità di nuovi inserimenti ai sensi dell'articolo 3, comma 7, lettera b), hanno titolo a presentare domanda di aggiornamento/trasferimento nella seconda fascia delle GPS i docenti che risultino già iscritti nel biennio precedente, anche in forza della disciplina transitoria di cui all'articolo 4, comma 2, dell'ordinanza ministeriale 6 maggio 2022, n. 112.

Articolo 5

(Disposizioni specifiche per le classi di concorso ad esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici)

1. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso:
 - a. A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - b. A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
 - c. A-76 Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
 - d. A-86: Trattamento testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;

- e. B-01 Attività pratiche speciali;
- f. B-29 Gabinetto fisioterapico;
- g. B-30 Addetto all'ufficio tecnico;
- h. B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
- i. B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
- j. B-33 Assistente di Laboratorio

possono fare domanda di aggiornamento/permanenza/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2024/2025-2025/2026. Non sono ammessi nuovi inserimenti.

Articolo 6

(Requisiti generali di ammissione e condizioni ostative)

1. Gli aspiranti, alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande nonché all'atto di sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, debbono possedere i seguenti requisiti generali: a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
 - i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo;
 - iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 10930; b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella prevista per il collocamento a riposo d'ufficio, riferita al 1° settembre dell'anno di aggiornamento delle graduatorie; c) godimento dei diritti civili e politici nel Paese di cittadinanza; d) per i soggetti all'obbligo, posizione regolare nei confronti del servizio di leva;
 - e) per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
2. Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto, né alle procedure di cui all'articolo 14, comma 22: a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; c) coloro che siano stati dispensati dal servizio ai sensi dell'articolo 439 del Testo Unico per mancato superamento del periodo di prova, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; d) coloro che siano stati dispensati dal servizio per incapacità didattica ai sensi dell'articolo 512 del Testo Unico, relativamente alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio; e) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso

una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione;

f) coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile; g) coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell'inabilità o dell'interdizione; h) i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale;

i) coloro che si trovino in una delle condizioni ostative di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.

3. I soggetti che siano incorsi nella sanzione disciplinare della sospensione dal servizio ovvero siano destinatari di provvedimenti di sospensione cautelare dal servizio possono presentare istanza, qualora gli effetti dei predetti provvedimenti si concludano antecedentemente al termine del biennio di validità delle graduatorie, ma la loro posizione non è tenuta in considerazione per l'attribuzione di incarichi sino al termine della sanzione o della sospensione cautelare.
4. Gli aspiranti sono ammessi nelle graduatorie con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso di uno dei citati requisiti di ammissione o per i quali sia accertata la sussistenza di una delle condizioni ostative di cui al presente articolo.
5. Le istituzioni scolastiche presso le quali gli aspiranti stipulano ciascun contratto di lavoro a tempo determinato accertano, all'atto della sottoscrizione, il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui al presente articolo.

Articolo 7

(Istanza di partecipazione)

1. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza, a pena di esclusione, in un'unica provincia, per una o più delle GPS e per le correlate graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per le quali abbiano i requisiti previsti, nonché per la prima fascia delle graduatorie di istituto per le quali abbiano i requisiti previsti.
2. Gli aspiranti presentano istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento/permanenza unicamente in modalità telematica, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,

attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione.

3. I candidati possono presentare istanza di partecipazione a partire dalle ore 12.00 del giorno di pubblicazione della presente ordinanza sul Portale Unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 raggiungibile all'indirizzo www.inpa.gov.it e fino alle ore 23.59 del diciannovesimo giorno successivo a quello di apertura delle istanze. Per accedere alla compilazione dell'istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio "Istanze on line". Il servizio è eventualmente raggiungibile anche collegandosi all'indirizzo www.miur.gov.it, attraverso il percorso "Argomenti e Servizi > Reclutamento e servizio del personale scolastico > Graduatorie provinciali di supplenza".
4. Nell'istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara: a) il possesso dei requisiti generali e l'assenza delle condizioni ostative di cui all'articolo 6; b) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del personale docente o educativo per i distinti ruoli; c) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura; d) il comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime, nonché l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonché il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative alla procedura. L'aspirante si impegna a far conoscere tempestivamente, tramite il sistema telematico, ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati; e) i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati.
i. Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 30 giugno 2026. Analogamente, possono essere inseriti con riserva negli elenchi di prima fascia relativi ai percorsi a differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria, nonché negli elenchi relativi agli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico, coloro che conseguono lo specifico titolo entro la medesima data. La riserva è sciolta positivamente qualora il titolo di abilitazione o di specializzazione sia conseguito entro il 30 giugno 2026. A tal fine, le dichiarazioni di avvenuto conseguimento del titolo potranno essere presentate tramite "istanze online" a partire dalle ore 9.00 del 15 giugno 2026 e fino alle 23.59 del 2 luglio 2026. Il mancato conseguimento del titolo o la mancata comunicazione dell'avvenuto conseguimento con le modalità e le tempistiche sopra indicate comporta

l'esclusione dalla prima fascia, determinando l'inserimento dell'aspirante nella fascia spettante sulla base dei titoli effettivamente posseduti. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dall'Amministrazione preposta, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro i termini di presentazione dell'istanza di cui al comma 3 per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva dà diritto alla stipula di contratto a tempo determinato, cui dovrà essere apposta specifica clausola risolutiva in caso di diniego del riconoscimento del titolo. f) i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza;

g) di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

h) i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda. Coloro che non possono produrre il certificato di disoccupazione, poiché occupati con contratto a tempo determinato alla data di scadenza della domanda, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

5. Non si tiene conto delle istanze che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti e tutte le dichiarazioni previste dalla presente ordinanza.
6. L'amministrazione non è responsabile in caso di mancato recapito o mancata ricezione delle proprie comunicazioni, dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte dell'aspirante circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nell'istanza, nonché in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
7. Non è valutata la domanda presentata fuori termine o in modalità difforme da quella indicata all'articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell'aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione o che si trovi in una delle condizioni ostative di cui all'articolo 6.
8. L'aspirante che non è in possesso dello specifico titolo di accesso richiesto è escluso dalle relative graduatorie.
9. Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni mendaci.

10. Le dichiarazioni dell'aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, fermo restando quanto previsto dagli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
11. È ammessa, esclusivamente, la dichiarazione di requisiti e titoli di cui l'aspirante sia in possesso entro la data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al comma 3, fatto salvo quanto previsto al comma 4, lettera e), punto i).
12. Gli aspiranti docenti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. E fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, a pena di esclusione, relativamente a:
 - a) titoli di studio, abilitazioni e specializzazioni conseguiti all'estero, qualora ancora non riconosciuti. Nelle more della procedura di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, gli aspiranti sono tenuti a produrre ed allegare una traduzione del titolo interessato, secondo le modalità specificate di seguito. Analogamente, ai fini del riconoscimento della premialità di cui al punto A.2 degli allegati A/1, A/3, A/5 e A/7 dovrà essere prodotto un documento rilasciato dall'Università presso la quale sia stato svolto il percorso, corredato da traduzione secondo le modalità specificate di seguito. Dalla traduzione stessa dovrà essere inequivocabilmente accertabile, in conformità alla disposizione da ultimo citata, la natura selettiva dell'accesso al percorso svolto, la durata almeno annuale, la sussistenza del numero programmato e l'obbligo di frequenza. La traduzione dovrà essere in lingua italiana, certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane del Paese in cui i documenti sono stati redatti, oppure da un traduttore ufficiale o con asseverazione presso un Ufficio giudiziario italiano;
 - b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all'estero per l'insegnamento di conversazione in lingua straniera;
 - c) servizi di insegnamento prestati in altri Paesi dell'Unione Europea ovvero in altri Paesi esteri.

Articolo 8

(Valutazione dei titoli)

1. Gli aspiranti docenti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A, parte integrante della presente ordinanza, come di seguito determinati: a) prima fascia infanzia e primaria, allegato A/1 b) seconda fascia infanzia e primaria, allegato A/2 c) prima fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/3; d) seconda fascia secondaria di primo e secondo grado, allegato A/4; e) prima fascia ITP, allegato A/5; f) seconda fascia ITP, allegato A/6; g) prima fascia sostegno, allegato A/7; h) seconda fascia sostegno, allegato A/8; i)

prima fascia personale educativo, allegato A/9; j) seconda fascia personale educativo, allegato A/10.

2. Ogni titolo può essere dichiarato una sola volta per ciascuna GPS.
3. Per i titoli di servizio valgono le disposizioni di cui all'articolo 16.
4. Il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico.
5. I titoli artistici e professionali, valutabili per un massimo di 66 punti, non sono computati ai fini dell'attribuzione delle supplenze sul sostegno.
6. Gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
7. In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.
8. A seguito dell'approvazione della graduatoria, l'istituzione scolastica ove l'aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate, avviando entro 3 giorni lavorativi le procedure di verifica di tutti gli elementi dichiarati dall'aspirante nell'istanza di partecipazione.
9. Entro 3 giorni dal termine dei controlli di cui al comma precedente, in caso di esito positivo della verifica il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica, con apposito provvedimento, l'esito della verifica all'ufficio competente e ne dà comunicazione all'interessato. Il dirigente dell'ufficio territorialmente competente convalida a sistema i dati contenuti nella domanda. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze di aggiornamento delle GPS e per la costruzione dell'anagrafe nazionale del personale docente di cui all'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41.
10. Entro il medesimo termine, in caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 7, 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all'interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell'eventuale responsabilità penale di cui all'articolo 76 del citato DPR n. 445 del 2000. Gli uffici scolastici territorialmente competenti coordinano le operazioni definendone le relative tempistiche.
11. Conseguentemente alle determinazioni di cui al comma 10, l'eventuale servizio prestato dall'aspirante sulla base di dichiarazioni non corrispondenti a verità è, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo

stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall'interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera, fatte salve eventuali sanzioni penali o amministrative.

Articolo 9

(Pubblicazione delle graduatorie - Ricorsi)

1. Il dirigente dell'ufficio scolastico territorialmente competente pubblica, all'albo on line dell'ufficio, le GPS. Analogamente, sono pubblicate all'albo di ciascuna istituzione scolastica, per gli insegnamenti ivi impartiti, le correlate graduatorie di istituto.
2. Avverso il provvedimento di cui al comma precedente è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ovvero ricorso giurisdizionale al competente T.A.R. entro 60 giorni.

Articolo 10

(Elenco aggiuntivo alle GPS)

1. Nelle more della ricostituzione delle GPS, gli aspiranti docenti che acquisiscono il titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno entro i termini specificati dal decreto di cui al comma 3 possono richiedere l'inserimento, per l'anno scolastico 2027/2028, in appositi elenchi aggiuntivi, cui si attinge a seguito dello scorrimento della prima fascia e in via prioritaria rispetto alla seconda fascia. Qualora detti aspiranti docenti fossero già inseriti in una qualsiasi GPS, l'inserimento negli elenchi aggiuntivi è vincolato alla provincia di precedente inserimento e comporta l'automatico depennamento dalla seconda fascia GPS della corrispondente classe di concorso ovvero tipologia di posto. Analogamente, possono richiedere l'inserimento negli appositi elenchi gli aspiranti abilitati che conseguono il titolo di differenziazione didattica Montessori, Agazzi e Pizzigoni per il rispettivo grado di istruzione, nonché coloro che conseguono il titolo previsto per l'insegnamento negli istituti di cui all'articolo 67 del Testo Unico.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono graduati secondo i punteggi previsti dalle tabelle A allegate alla presente ordinanza. Sono valutabili i titoli conseguiti entro i termini e secondo modalità specificate nell'apposito decreto di cui al comma 3, che può prevedere anche l'inserimento degli aspiranti docenti con riserva in attesa del conseguimento del titolo, definendo altresì il termine per lo scioglimento della riserva stessa.
3. Ai fini della costituzione degli elenchi aggiuntivi di cui al comma 1 e della definizione della relativa tempistica, entro il 31 dicembre del 2026 è emanato specifico decreto del Ministro. All'atto della validazione della domanda di

inserimento nell'elenco aggiuntivo da parte dell'ufficio scolastico territorialmente competente, il sistema provvede alla cancellazione delle posizioni nelle GPS di seconda fascia e nelle correlate graduatorie di istituto per i corrispondenti posti e classi di concorso.

4. Ai fini di cui al comma 3, gli interessati presentano domanda per via telematica all'ufficio scolastico territorialmente competente, che procede alla variazione a sistema.
5. L'inserimento negli elenchi aggiuntivi non interferisce sulle posizioni dei soggetti abilitati o specializzati già inseriti nella prima fascia delle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto.

Articolo 11

(Graduatorie di istituto)

1. Ai fini del conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ovvero nei casi previsti dall'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, il dirigente scolastico utilizza le graduatorie di istituto, articolate in tre fasce così costituite: a) la prima fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GAE che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; b) la seconda fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di prima fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia; c) la terza fascia è costituita dagli aspiranti docenti iscritti in GPS di seconda fascia che presentano il modello di scelta delle sedi per la suddetta fascia.
2. La scelta delle sedi è vincolata alla provincia d'iscrizione in GPS e viene effettuata contestualmente alla domanda GPS.
3. I soggetti inseriti nelle GAE e nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all'articolo 2 comma 6, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
4. Per gli aspiranti docenti all'inclusione nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenzae sono determinati, esclusivamente, sulla base dei dati presentati attraverso le apposite procedure informatizzate relative alle GAE e alle GPS di cui all'articolo 3, comma 3.
5. Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell'infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di due circoli didattici e cinque istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpellato e presa di servizio.
6. In occasione della costituzione degli elenchi aggiuntivi alle GPS di cui all'articolo 10, l'aspirante che non sia già inserito nelle graduatorie di istituto per il relativo insegnamento effettua le operazioni di cui al comma 3 ed è

collocato in un elenco aggiuntivo da utilizzare dopo lo scorrimento della seconda fascia e in via prioritaria rispetto alla terza delle relative graduatorie di istituto; gli aspiranti docenti che risultano già inseriti nelle GPS e che, in ragione del conseguimento del titolo di specializzazione o di abilitazione, passano dalla terza fascia alla fascia aggiuntiva della seconda fascia delle graduatorie di istituto, mantengono le istituzioni scolastiche precedentemente scelte.

7. Le modalità di interpellato, accettazione e presa di servizio degli aspiranti docenti a supplenze temporanee sono definite dall'articolo 14 della presente ordinanza.

Articolo 12

(Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche)

1. Le operazioni di conferimento delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sono effettuate ordinariamente con modalità informatizzata.
2. Hanno titolo a conseguire le supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), esclusivamente gli aspiranti docenti, utilmente collocati nelle GAE e, in subordine, nelle GPS, che hanno presentato istanza finalizzata al conferimento degli incarichi di cui al presente articolo con modalità telematica attraverso il sistema informativo del Ministero.
3. Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti docenti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico di calcolo è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente.
4. La mancata presentazione dell'istanza di cui al presente articolo costituisce rinuncia al conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie cui l'aspirante abbia titolo per l'anno scolastico di riferimento. Costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle preferenze non espresse, la mancata indicazione di talune sedi/classi di concorso/tipologie di posto. Pertanto, qualora l'aspirante alla supplenza non esprima preferenze per tutte le sedi e per tutte le classi di concorso/tipologie di posto cui abbia titolo e al proprio turno di nomina non possa essere soddisfatto in relazione alle preferenze espresse, sarà considerato rinunciatario con riferimento alle sedi e alle classi di concorso/tipologie di posto per cui non abbia espresso preferenza. Ne consegue la mancata assegnazione dell'incarico a tempo determinato dalle graduatorie per le quali

sia risultato in turno di nomina per l'anno scolastico di riferimento sia sulla base delle GAE che dalle GPS.

5. Gli uffici scolastici territorialmente competenti, a seguito delle istanze presentate con le previste modalità informatiche, assegnano gli aspiranti alle singole istituzioni scolastiche attraverso una procedura automatizzata nell'ordine delle classi di concorso o tipologia di posto indicato e delle preferenze espresse sulla base della posizione occupata in graduatoria. L'assegnazione dell'incarico sulla base delle preferenze espresse nella domanda comporta l'accettazione della stessa. Degli esiti dell'individuazione viene data pubblicazione da parte degli uffici all'albo on line.
6. Contestualmente alla pubblicazione delle individuazioni e delle assegnazioni degli aspiranti docenti alle singole istituzioni scolastiche attraverso la procedura informatizzata, gli uffici pubblicano il quadro delle disponibilità sulla base delle quali si è proceduto al conferimento dei relativi incarichi. Al fine dell'attivazione della procedura di cui all'articolo 2, comma 7, ultimo periodo, gli uffici comunicano a ciascuna scuola per quali classi di concorso/tipologie di posto siano esauriti gli aspiranti a livello provinciale.
7. Ai fini del conferimento delle supplenze su posti di sostegno, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, si procede prioritariamente allo scorrimento degli elenchi aggiuntivi alle GAE, distintamente per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, con le seguenti specificazioni: a) per gli elenchi di sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria, gli aspiranti docenti sono inclusi con la medesima posizione di fascia e correlato punteggio con cui risultano inclusi nella corrispondente GAE; b) per gli elenchi di sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, gli aspiranti docenti sono inclusi in base alla migliore collocazione di fascia con cui figurano in una qualsiasi GAE di scuola secondaria del relativo grado e col corrispondente punteggio.
8. In caso di esaurimento o incapienza degli elenchi di cui al comma 7, si procede allo scorrimento delle GPS di prima e poi di seconda fascia per il sostegno per il relativo grado.
9. In caso di ulteriore incapienza, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio.
10. L'assegnazione dell'incarico rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. La rinuncia all'incarico preclude, altresì, il rifacimento delle operazioni anche in altra classe di concorso o tipologia di posto. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti docenti utilmente collocati in graduatoria che non siano risultati assegnatari di un incarico sulla base delle preferenze espresse, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 12.

11. Gli aspiranti docenti che abbiano rinunciato all'assegnazione della supplenza conferita o che non abbiano assunto servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione non possono partecipare ad ulteriori fasi di attribuzione delle supplenze di cui al presente articolo anche per disponibilità sopraggiunte, per tutte le graduatorie cui hanno titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
12. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero, assegnate dagli uffici scolastici territorialmente competenti anche al di fuori della procedura informatizzata, secondo l'ordine delle preferenze espresse nell'istanza dall'aspirante. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo, senza frazionare le relative disponibilità, anche in caso di utilizzo delle graduatorie di istituto a seguito dell'esaurimento delle GPS. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso. Alle medesime condizioni ha titolo al completamento di orario anche l'aspirante cui è conferita una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 3, con orario inferiore a quello obbligatorio di insegnamento.
13. Conformemente a quanto previsto dall'articolo 39, comma 4, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca relativo al triennio 2019-2021, al personale destinatario dei contratti di cui al presente articolo che ne faccia richiesta può essere consentita la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
14. In occasione del conferimento dei contratti di supplenza di cui al presente articolo sono disposte le riserve dei posti nei confronti delle categorie beneficiarie delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, di cui agli articoli 1014 e 678 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e di cui all'articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.

Articolo 13

(Tutela della continuità didattica sui posti di sostegno)

1. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 14, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante "Norme per la

promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107", come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2024, n. 106, entro il 31 maggio che precede l'anno scolastico di riferimento il dirigente scolastico acquisisce l'eventuale richiesta di continuità del docente di sostegno da parte della famiglia e, valutata la sussistenza delle condizioni per procedere alla conferma del docente nell'interesse del discente, anche sentendo il Gruppo di Lavoro Operativo, con riferimento alla specifica situazione dell'alunno e della classe, e ne comunica l'esito all'Ufficio territorialmente competente, al docente interessato e alla famiglia entro il 15 giugno dell'anno corrente.

2. Qualora ricorrano le condizioni per la conferma di cui al comma precedente, nell'ambito della presentazione delle istanze finalizzate all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999, il docente esprime la volontà di essere confermato con precedenza assoluta.
3. L'Ufficio territorialmente competente, dopo aver svolto le operazioni relative al personale a tempo indeterminato, verifica la disponibilità del posto e accerta il diritto alla nomina nel contingente complessivo dei posti disponibili da parte del docente interessato.
4. Al ricorrere di tutte le condizioni di cui ai commi da 1 a 3 del presente articolo, l'Ufficio scolastico territorialmente competente provvede alla conferma del docente con precedenza assoluta rispetto alle operazioni informatizzate di individuazione dei destinatari delle supplenze di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sul posto assegnato l'anno precedente. Degli esiti delle operazioni viene data pubblicazione da parte dell'Ufficio all'albo on line.
5. Le conferme sono disposte improrogabilmente entro il 31 agosto. Eventuali disponibilità acquisite dopo questa data non sono prese in considerazione ai fini della procedura disciplinata dal presente articolo. I docenti per i quali è stata disposta la conferma non partecipano alle operazioni di conferimento degli incarichi a tempo determinato di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 3 della Legge 124/1999 per il medesimo anno scolastico, anche con riferimento alla procedura di cui all'articolo 14, comma 22.
6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano:
 - a. ai docenti in possesso del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità;
 - b. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di sostegno in quanto individuati dalla seconda fascia delle GPS per il relativo grado;
 - c. ai docenti privi del titolo di specializzazione per l'insegnamento agli alunni con disabilità che, in caso di incapienza delle GPS di prima e seconda fascia relative ai posti di sostegno, nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni abbiano svolto servizio su posto di

sostegno in quanto individuati sulla base dello scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS, limitatamente agli aspiranti docenti non inclusi negli elenchi aggiuntivi alle GAE e nelle GPS di sostegno del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio; in servizio a tempo determinato nell'anno scolastico precedente a quello per il quale si effettuano le operazioni con supplenze rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della Legge 124/1999.

Articolo 14

(Conferimento delle supplenze brevi e temporanee)

1. Le istituzioni scolastiche utilizzano la procedura informatica di consultazione delle proprie graduatorie che rende verificabile la situazione di occupazione totale o parziale ovvero di inoccupazione degli aspiranti docenti e, conseguentemente, procedono alla convocazione dei soli aspiranti docenti che siano nella condizione di accettare la supplenza stessa e cioè: a) parzialmente occupati, ai sensi delle disposizioni relative al completamento d'orario di cui all'articolo 12, comma 12, della presente ordinanza; b) totalmente inoccupati.
2. Le istituzioni scolastiche interpellano gli aspiranti docenti e ne riscontrano la disponibilità o meno ad accettare la proposta di assunzione mediante la procedura informatica di convocazione presente nel sistema gestionale.
3. L'utilizzo della procedura è previsto per la convocazione di ogni tipologia di supplenza, tenendo comunque conto che, per le supplenze pari o superiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 24 ore rispetto al termine utile per la risposta di disponibilità da parte dell'aspirante. Per le supplenze inferiori a 30 giorni, la proposta di assunzione deve essere trasmessa con un preavviso di almeno 12 ore. Esperito quanto previsto in ordine alla possibile copertura delle supplenze ai sensi dei commi 5, 6 e 11, il dirigente scolastico, acquisite le disponibilità da parte degli aspiranti docenti, individua il destinatario della supplenza con riferimento all'ordine di graduatoria, e, acquisita anche telematicamente la formale accettazione da parte del destinatario della supplenza medesima, assegna il termine massimo di 24 ore per la presa di servizio effettiva, salvo i casi previsti dalla normativa vigente. Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell'infanzia e primaria possono essere previste particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio.
4. La comunicazione relativa alla proposta di assunzione contiene: a) i dati essenziali relativi alla supplenza, e cioè la data di inizio, la durata, l'orario complessivo settimanale, distinto con i singoli giorni di impegno; b) il giorno e l'ora entro cui tassativamente deve pervenire il riscontro alla convocazione; c) le indicazioni di tutti gli idonei contatti della scuola.

5. Nel caso di comunicazione multipla diretta a più aspiranti, essa deve, inoltre, contenere: a) l'ordine di graduatoria in cui ciascuno si colloca rispetto agli altri contestualmente convocati; b) la data in cui sarà assegnata la supplenza, di modo che gli aspiranti che hanno riscontrato positivamente l'offerta e non sono risultati assegnatari della supplenza possano considerarsi liberi da ogni vincolo di accettazione.
6. La visualizzazione della posizione di graduatoria consultata ai fini dell'attribuzione della supplenza è oggetto di apposita stampa, effettuata nel medesimo giorno, che resta agli atti della scuola, inserita nel fascicolo relativo alla supplenza attribuita, fatta salva l'eventuale gestione informatizzata degli atti.
7. Le istituzioni scolastiche, all'atto dell'accettazione da parte dell'aspirante, comunicano al sistema informativo i dati relativi alla supplenza stessa, secondo le istruzioni fornite dalla guida operativa di supporto alla procedura in questione, al fine di assumere a sistema e di rendere fruibili per le altre istituzioni scolastiche le situazioni aggiornate.
8. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 15, sono comunicate al sistema informativo, secondo le istruzioni della guida operativa, le rinunce, la mancata presa di servizio e l'abbandono. Sono altresì comunicate al sistema informativo la mancata presa di servizio e l'abbandono dei supplenti cui sono stati conferiti gli incarichi di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b).
9. Il dirigente scolastico provvede al conferimento delle relative supplenze brevi e saltuarie esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in merito alla possibilità di avvalersi di personale a tempo determinato per la sostituzione dei docenti assenti. Ferma restando la possibilità di avvalersi di quanto previsto all'articolo 22, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il dirigente scolastico, ai sensi dell'articolo 1, comma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è autorizzato a ricorrere alle stesse solo dopo aver provveduto, eventualmente utilizzando spazi di flessibilità dell'organizzazione dell'orario didattico, alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima istituzione scolastica. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime, secondo quanto disposto dall'articolo 4, comma 10, della Legge 124/1999 e, comunque, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti alla data della stipula del contratto. Ai sensi dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non è possibile conferire al personale docente, per il primo giorno di assenza del titolare, le supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, fatte salve la tutela e la garanzia dell'offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi.
10. Per le supplenze brevi e saltuarie, in relazione al personale soprannumerario, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 17, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.

11. Al fine di garantire la continuità didattica, ove al primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro, o più, senza soluzione di continuità o interrotti solo da giorno festivo o da giorno libero dall'insegnamento, ovvero da entrambi, la supplenza temporanea è prorogata nei riguardi del medesimo supplente già in servizio, a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza del precedente contratto.
12. Nel caso in cui a un primo periodo di assenza del titolare ne consegua un altro intervallato da un periodo di sospensione delle lezioni, si procede alla conferma del supplente già in servizio; in tal caso il nuovo contratto decorre dal primo giorno di effettivo servizio dopo la ripresa delle lezioni.
13. Per la sostituzione del personale docente con orario d'insegnamento strutturato su più istituzioni scolastiche, ivi comprese le aggregazioni di cui all'articolo 2, comma 3, ciascuna di esse procede autonomamente per le ore di rispettiva competenza.
14. I posti del potenziamento introdotti dall'articolo 1, comma 95, della Legge 107/2015, ai sensi del predetto comma non possono essere coperti con personale titolare di supplenze temporanee di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), della presente ordinanza, a eccezione delle ore di insegnamento curriculare eventualmente assegnate al docente nell'ambito dell'orario di servizio contrattualmente previsto, nel rispetto dell'articolo 43, comma 11, del CCNL 2019/21 del comparto istruzione e ricerca sottoscritto in data 18 gennaio 2024. In ogni caso, per la copertura di tali ore si applicano prioritariamente le modalità di sostituzione indicate ai commi 9, 10 e 15 del presente articolo.
15. Nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni, ai sensi dell'articolo 1, comma 85, della Legge 107/2015, con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
16. Le supplenze conferite da graduatorie di istituto da disporsi sui posti di scuola primaria i cui titolari provvedono all'insegnamento della lingua inglese sono conferite, secondo l'ordine di posizione occupato nella relativa graduatoria scolastica: a) gli aspiranti che nei concorsi per esami e titoli precedenti all'anno 2012 per l'accesso all'insegnamento nella scuola primaria sono stati inclusi nella graduatoria di merito e hanno superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza della lingua inglese; b) agli aspiranti che hanno superato la medesima prova nelle sessioni riservate di esami per il conseguimento dell'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria; c) agli aspiranti forniti del titolo di laurea in Scienze della formazione primaria, in relazione agli esami di lingua straniera previsti nel piano di studi; d) agli aspiranti inclusi nella relativa graduatoria di scuola primaria in possesso dei titoli di cui ai punti B.2 e B.6 delle tabelle A/1 e A/2; e) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola

primaria banditi nel 2012 e nel 2016; f) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie dei concorsi ordinari per titoli ed esami per la scuola primaria banditi a decorrere dal 2020, limitatamente a coloro che hanno raggiunto la soglia di idoneità all'insegnamento della lingua inglese;

g) agli aspiranti inclusi nelle graduatorie per la scuola primaria del concorso straordinario indetto con D.D.G. n. 1546 del 7 novembre 2018 che abbiano conseguito la relativa idoneità ai sensi dell'articolo 8, comma 4, secondo e terzo periodo, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 17 ottobre 2018.

17. Per il conferimento delle supplenze su posto di sostegno, si procede nell'ordine alla convocazione: a) degli aspiranti con titolo di specializzazione sullo specifico grado collocati negli elenchi aggiuntivi della prima fascia delle graduatorie di istituto; b) degli aspiranti collocati nella seconda fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno; c) degli aspiranti collocati nella terza fascia delle specifiche graduatorie di istituto per i posti di sostegno; d) degli aspiranti collocati negli elenchi aggiuntivi di prima fascia e, in subordine, nelle specifiche graduatorie di istituto di seconda e terza fascia per i posti di sostegno delle scuole viciniori, sino all'intera provincia, secondo l'ordine di cui alle lettere a), b) e c); e) degli aspiranti collocati nelle graduatorie di istituto di prima, seconda e terza fascia nell'ordine e secondo i criteri di cui all'articolo 12, comma 9.
18. Nel caso di esaurimento della graduatoria di istituto il dirigente scolastico provvede al conferimento della supplenza utilizzando le graduatorie di altri istituti della provincia secondo il criterio di viciniorità, sino all'intera provincia, reso a tale fine disponibile dal sistema informativo.
19. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero, attraverso le procedure di cui all'articolo 12 o al presente articolo, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle varie graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito di una sola provincia, tramite altre supplenze a orario non intero, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo. Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno, verificata la compatibilità oraria delle relative prestazioni di servizio.
20. Nel predetto limite orario, il completamento è conseguibile con più rapporti di lavoro a tempo determinato da svolgere in contemporaneità esclusivamente per insegnamenti per i quali risulti omogenea la prestazione dell'orario obbligatorio di insegnamento prevista per il corrispondente personale di ruolo. Per il personale docente della scuola secondaria il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso, ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni,

tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità. Il predetto limite vale anche per la scuola dell'infanzia e primaria. Il completamento d'orario può realizzarsi, alle condizioni predette, anche tra scuole statali e non statali, con rispettiva ripartizione dei relativi oneri.

21. Fatte salve le ipotesi di cumulabilità di più rapporti di lavoro contemporanei, specificate ai commi 19 e 20, le varie tipologie di prestazioni di lavoro previste nelle scuole possono essere prestate nel corso del medesimo anno scolastico, purché non svolte in contemporaneità.
22. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 6 e 7, e dal comma 18 del presente articolo, in caso di esaurimento delle graduatorie di istituto le scuole pubblicano sul proprio sito istituzionale specifici avvisi finalizzati al reclutamento di docenti forniti dell'abilitazione - per i posti di sostegno, della relativa specializzazione per l'insegnamento agli alunni disabili o, in subordine, del titolo di studio; copia degli avvisi viene altresì inviata all'Ufficio scolastico territorialmente competente, che provvede alla pubblicazione sul proprio sito in un'apposita sezione. Non è consentito partecipare alla procedura a coloro che sono già stati individuati quali destinatari di contratto a tempo determinato. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati sono soggetti ai vincoli previsti dalla presente ordinanza, ivi incluse le disposizioni di cui all'articolo 15.

Articolo 15

(Effetti del mancato perfezionamento del rapporto di lavoro e abbandono del servizio)

1. La stipula del contratto di lavoro costituisce condizione necessaria per la presa di servizio. In caso di assegnazione dell'incarico di supplenza da GAE e GPS: a) la rinuncia, prevista all'articolo 12 comma 11, all'assegnazione della supplenza o la mancata assunzione di servizio entro il termine assegnato dall'Amministrazione, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a) e b), sia sulla base delle GAE che dalle GPS, nonché, in caso di esaurimento o incapienza delle medesime, sulla base delle graduatorie di istituto nonché sulla base della procedura di cui all'articolo 14, comma 22, per tutte le classi di concorso e posti di insegnamento di ogni grado d'istruzione cui l'aspirante abbia titolo per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie.
2. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, in caso di assegnazione dell'incarico di supplenza sulla base delle graduatorie di istituto:
 - a) la rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, su posto comune

comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione. Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma, in questi ultimi casi anche a titolo di completamento, per posto di sostegno comporta, esclusivamente per gli aspiranti docenti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione; la mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione o la mancata risposta, nei termini previsti, ad una qualsiasi proposta di contratto per cui la comunicazione effettuata dalla scuola debba considerarsi effettivamente pervenuta al destinatario, equivale alla rinuncia esplicita; b) l'abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze di cui all'articolo 2, comma 6, lettere a), b) e c), per tutte le graduatorie classi di concorso/tipologie di posto di ogni grado di istruzione, per l'intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime.

3. Il personale in servizio su una supplenza di cui all'articolo 2, comma 6, lettera c), ha facoltà di lasciare tale supplenza per accettare una supplenza ai sensi dell'articolo 2, comma 6, lettere a) e b). Gli effetti sanzionatori di cui al comma 1 non si producono per il personale che non eserciti detta facoltà, mantenendo l'incarico precedentemente conferito.
4. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), e) e f) sono depennati dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto. I soggetti che siano incorsi nelle situazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c) e d) sono esclusi dalle GAE, dalle GPS e dalle graduatorie d'istituto unicamente con riferimento alla medesima classe di concorso o tipologia di posto per cui è stata disposta la dispensa dal servizio. Conseguentemente all'adozione dei suddetti provvedimenti, si provvede alla risoluzione del contratto di lavoro eventualmente stipulato, dichiarando il servizio prestato non valido ai fini giuridici.

Articolo 16

(Disposizioni concernenti la valutazione dei titoli di servizio)

1. Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell'aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi per anno. Come servizio aspecifico si intende il servizio prestato su altra classe di concorso, tipo di posto o altro grado come determinato dalle tabelle di cui all'articolo 8, comma

1. A partire dall'anno scolastico 2024/2025 il servizio prestato su una classe di concorso oggetto di accorpamento da parte del Decreto ministeriale n. 255 del 2023 è valutato come specifico anche sull'altra classe di concorso aggregata.
2. Il servizio di insegnamento della religione cattolica e il corrispettivo servizio di alternativa sono valutati come servizi aspecifici.
3. I servizi prestati con contratti atipici, non da lavoro dipendente, stipulati nelle scuole paritarie o nei centri di formazione professionale su insegnamenti curricolari o su posto di sostegno, sono valutati, esclusivamente ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie di cui alla presente ordinanza, per l'intero periodo, secondo i criteri previsti per i contratti da lavoro dipendente.
4. Il servizio di insegnamento antecedente all'anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell'infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici. Analogamente è valutato il servizio prestato nelle scuole non paritarie inserite negli albi regionali di cui all'articolo 1-bis, comma 5, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
5. Il servizio di insegnamento effettuato dai cittadini italiani nelle scuole slovene e croate con lingua di insegnamento italiana è valutato, previa la prescritta certificazione redatta dall'autorità consolare d'intesa con gli Uffici Scolastici di Trieste, Udine e Gorizia, come il corrispondente servizio prestato in Italia.
6. Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina.
7. Al fine di garantire omogeneità di trattamento a livello territoriale, il servizio prestato a seguito di provvedimenti adottati in sede giurisdizionale civile o amministrativa - che abbiano comportato il conferimento di nomine a tempo indeterminato o a tempo determinato sulla base dell'inserimento in graduatorie concorsuali, a esaurimento o di istituto successivamente caducati dalle relative decisioni giurisdizionali costituisce servizio valutabile ai soli fini del riconoscimento del punteggio nelle graduatorie provinciali e di istituto.

Articolo 17

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione e del merito - viale Trastevere 76/A-00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli Uffici Scolastici territoriali, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento.

2. La presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura medesima, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii.
3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati, anche attraverso il ricorso a procedure informatizzate, esclusivamente per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura medesima e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità e nel rispetto della normativa specifica.
4. I dati forniti per la partecipazione alla procedura saranno trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario alla gestione delle operazioni di individuazione dei destinatari di contratto e allo svolgimento di tutte le successive attività connesse, in archivi informatici/cartacei, anche per i necessari adempimenti che competono ai Comitati di Valutazione, nonché per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria.
5. La base giuridica del trattamento è da rinvenirsi nell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c) ed e), nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del Regolamento e negli articoli 2-sexies, comma 2, lettera dd) e 2-octies, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
6. Il conferimento dei dati è obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione e al possesso dei titoli, pena, rispettivamente, l'esclusione dalla procedura, ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi.
7. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono.
8. I dati personali potranno essere comunicati ad altri uffici o strutture dell'Amministrazione in ragione delle rispettive competenze, nonché ad altri soggetti, pubblici e privati, esclusivamente nei casi e nei modi previsti dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii, e dalle ulteriori previsioni applicabili in materia.
9. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato Regolamento (UE) 2016/679 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonché di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'Ufficio Scolastico territorialmente competente per la procedura a cui l'interessato ha inoltrato, per via telematica, la relativa istanza.
10. Gli interessati che ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento hanno il diritto di

proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'articolo 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (articolo 79 del Regolamento).

11. Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) è raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'Istruzione Viale Trastevere, 76/a-00153 Roma - email: rpd@istruzione.it.

Articolo 18

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. I titoli degli aspiranti già inseriti nelle GPS, che nei precedenti bienni di vigenza delle GPS hanno acquisito un punteggio determinato sulla base delle tabelle di valutazione allegate alle ordinanze ministeriali 10 luglio 2020, n. 60, 6 maggio 2022, n. 112, e 16 maggio 2024, n. 88, sono rideterminati secondo le nuove tabelle di valutazione.
3. Ai fini di cui all'articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all'interessato l'inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.
4. Per le province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d'Aosta vigono le specifiche disposizioni.
5. Per quanto non specificamente previsto dalla presente ordinanza si applicano le disposizioni legislative e contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro a tempo determinato alla data di stipulazione del contratto.
6. Dall'attuazione della presente ordinanza non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La presente ordinanza è pubblicata sul Portale unico del reclutamento di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

IL MINISTRO

ALLEGATI

A1: titoli valutabili I fascia scuola dell'infanzia e primaria;

A2: titoli valutabili II fascia scuola dell'infanzia e primaria;

A3: titoli valutabili I fascia scuola secondaria;

A4: titoli valutabili II fascia scuola secondaria;

A5: titoli valutabili I fascia ITP;

A6: titoli valutabili II fascia ITP;

A7: titoli valutabili I fascia sostegno;

A8: titoli valutabili II fascia sostegno;

A9: titoli valutabili I fascia personale educativo;

A10: titoli valutabili II fascia personale educativo;

B1: percentuali riservisti scuola dell'infanzia e primaria;

B2: percentuali riservisti scuola secondaria;

C1: percentuali rappresentatività di genere scuola dell'infanzia e primaria;

C2: percentuali rappresentatività di genere scuola secondaria.

D1: elenco degli enti accreditati per il rilascio delle certificazioni linguistiche.

